

Vito SARACINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

## **NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RATEAZIONI DEI DEBITI TRIBUTARI ISCRITTI A RUOLO (CARTELLE DI PAGAMENTO EQUITALIA)**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Importanti novità sono state introdotte nell'ambito della rateazione e della riscossione dei debiti tributari dal **decreto-legge n. 16 del 2012** (cosiddetto decreto semplificazioni) emanato lo scorso 2 marzo e dalla quasi contestuale **direttiva n.7/2012 della Direzione Centrale di Equitalia**.

Si tratta, infatti, di due nuovi provvedimenti, che rivisitano la normativa inerente la rateizzazione dei debiti tributari.

### **DECRETO-LEGGE N. 16 DEL 2012 (COSIDDETTO DECRETO SEMPLIFICAZIONI)**

In particolare, l'articolo 1 del DL 16/2012, entrato in vigore il 2 marzo 2012, al comma 1 prevede che, qualora il contribuente decada dalla prima rateazione avviata a seguito di comunicazione di irregolarità, potrà ugualmente avere accesso alla successiva dilazione da parte dell'agente della riscossione per le stesse somme iscritte a ruolo.

Ulteriori novità, da ricondurre al novero della volontà semplificatrice del Governo, sono inoltre le seguenti:

- **la possibilità di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione** (tale possibilità era prima ammessa solo in caso di richiesta di proroga, per peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, di una rateazione già concessa);
- **la decadenza dal beneficio solo in caso di inadempimento al versamento di due rate consecutive** (in precedenza l'omesso pagamento della prima rata oppure di due rate successive alla prima, anche non consecutive, comportava la decadenza dal relativo beneficio);
- **il contestuale blocco dell'iscrizione ipotecale sui beni immobili del contribuente con l'avvio dell'istanza di rateazione.**

Infine ulteriore e sicuramente incisiva modifica riguarda quella apportata alla disciplina di **affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi**: viene meno, in linea con quanto previsto in materia previdenziale, il divieto di partecipare alle gare d'appalto per chi beneficia della rateazione dei debiti tributari.

Con tale norma il legislatore, di fatto, ha preso atto dell'orientamento della Corte di Giustizia UE che aveva sancito il principio secondo cui un'impresa che abbia ottenuto la rateizzazione del debito tributario deve essere considerata in regola ai fini della presentazione della domanda di partecipazione ad una gara d'appalto.

### **DIRETTIVA DIREZIONE CENTRALE DI EQUITALIA N. 7 DEL 1/3/2012**

Notevoli cambiamenti e semplificazioni sono stati introdotti anche dalla **direttiva 7/2012 emanata in data 1° marzo 2012 dalla Direzione Centrale di Equitalia.**

In primo luogo è da segnalare l'elevazione della soglia, da 5.000 a 20.000 euro, per gli importi a debito fino ai quali le rateazioni potranno essere concesse dall'agente della riscossione a semplice istanza di parte.

Fino all'introduzione di tale provvedimento, al di sopra del predetto importo richiesto a rateazione, era necessario la presentazione di un'istanza, debitamente corredata da idonea documentazione giustificativa, che evidenziasse uno stato di obiettiva difficoltà economica temporanea: **tale documentazione attestante la propria situazione economico-finanziaria dovrà adesso essere presentata solo per gli importi superiori ai 20.000 euro.**

In virtù di tale modifica, è stato stabilito inoltre che per importi fino a 20.000 euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili, fermo restando, comunque, che l'importo di ciascuna rata dovrà essere almeno pari ad **euro 100.**

Come sopra accennato, le istanze di dilazione per importi superiori ad euro 20.000 vengono esaminate valutando la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà del contribuente.

Proprio in riferimento all'individuazione della situazione di obiettiva difficoltà economica, per le **società e i soggetti diversi dalle persone fisiche in contabilità ordinaria**, le nuove istruzioni disciplinano un mutato utilizzo degli indici economico-finanziari richiesti per l'accesso ai pagamenti rateali.

Tali indici sono rappresentati dall'indice di Liquidità ed all'indice Alfa, in particolare:

1. *l'Indice di Liquidità* è pari al rapporto tra la liquidità differita + la liquidità corrente ed il passivo corrente. Tale indice consente di stabilire la maggiore o minore capacità dell'impresa di fare fronte ai propri impegni finanziari a breve con le proprie disponibilità liquide, correnti e differite;

2. *l'Indice Alfa* corrisponde a sua volta al rapporto tra il debito complessivo di interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella e il valore della produzione, il tutto percentualizzato. Tale indicatore individua in quale misura percentuale il debito complessivo incida sul valore della produzione.

Fino ad oggi le richieste di dilazione, presentate dalle società e dai soggetti diversi dalle persone fisiche in contabilità ordinaria, erano accolte solo in presenza di un **valore dell'indice di Liquidità non inferiore a 1 e di un indice Alfa non inferiore a 3.**

Con la norma appena introdotta muta l'utilizzo di quest'ultimo indicatore: si ritiene infatti che l'indice Alfa non debba più essere considerato in termini di soglia di accesso ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del **numero di rate massime concedibili al contribuente**, secondo il seguente prospetto:

Vito SARACINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

<b>Indice Alfa</b>	<b>N° massimo di rate</b>
da 0 a 2	18
da 2,1 a 4	36
da 4,1 a 6	48
da 6,1 a 8	60
da 8,1	72

Nulla muta invece circa la funzione dell'indice di Liquidità, la cui valenza rimane invariata quale soglia di accesso alla rateazione laddove tale valore sia inferiore ad 1.

L'ultima modifica riguarda invece l'obbligo di certificazione del valore degli indici da parte del professionista abilitato. Sale infatti da 25mila a 50mila euro la soglia di debito a partire dalla quale sarà necessario validare il procedimento di calcolo degli indici di liquidità e Alfa.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)